

N. 5628/15 R.G.N.R.
N. 4866/15 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI VICENZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dell'Udienza Preliminare Roberto Venditti,

decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili formulate dalle difese degli imputati alle udienze del 20.01, 27.01 e 03.02.2018, osserva quanto segue.

CITTADINANZATTIVA ONLUS (N. 291)

Lo Statuto dell'ente, risalente al 1978, indica all'art. 1, sin dalla versione del 2009, con modeste modifiche introdotte nel 2016, che " *cittadinanzattiva [...] agisce [...] per la tutela e la salvaguardia [...] del risparmio. [...] ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.*" Nonostante questa finalità sia solo uno degli obiettivi perseguiti dall'ente in ambiti tra loro molto eterogenei, la documentazione allegata alla costituzione di parte civile dimostra una costante e concreta attività svolta a tutela dei risparmiatori e degli investitori. Ciò si evince in particolare dagli articoli di giornale (all. 9), dall'accordo tra banche e associazioni circa la modifica delle condizioni di estinzione anticipata dei mutui immobiliari (all. 10), dai comunicati stampa (all. 11-12-13), dalle *brochure*, dagli opuscoli informativi e dalle pubblicazioni interenti lo specifico settore del risparmio e dell'investimento mobiliare (all. 14-15-16-17).

Deve pertanto essere rigettata la richiesta di estromissione di Cittadinanzattiva Onlus.

Ordinanza depositata e letta alle parti presenti all'udienza del 03.02.2018.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Roberto Wenditzi

